

ISTRUTTORIA REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI BANDO DI CONCORSO GEOMETRA

PREMESSO CHE

Con nota prot. n. 830 del 10/02/2020, richiamata nella Determinazione n.8 del 11/02/2020 Area II, la Dott.ssa Elisa Valenzi ed in sua vece la Rag. Roberta Marchili, veniva nominata responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 del L.241/1990 per i compiti e le funzioni di cui agli artt. 4-6 della stessa L. 241/1990;

PRECISATO CHE

Soltanto in data 01/04/2020 la Rag. Roberta Marchili, a seguito delle rassegnate dimissioni della Dott.ssa Valenzi dall'impiego presso il comune di Accumoli, subentrava all'originario istruttore come responsabile del procedimento attinente la cura delle procedure concorsuali sisma e dei relativi adempimenti, di cui alla determinazione dell'Area II n. 8/2020;

RICHIAMATA

La premessa introduttiva dell'istruttoria: *"REQUISITI SPECIFICI DELL'AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1- CON ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE - PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA"* della Dott.ssa Elisa Valenzi;

VISTI

Gli atti di indirizzo emanati dagli organi politici in merito;

L'attenta e scrupolosa indagine giuridico-contrattuale, la valutazione dei riferimenti normativi acquisiti dalla Dott.ssa Elisa Valenzi ed integrati, successivamente, dalla Rag. Roberta Marchili;

PRESO ATTO

dopo un lungo confronto con la Dott.ssa Elisa Valenzi, che la richiamata istruttoria si ritiene completa ed esaustiva in tutte le sue parti

Tutto quanto premesso:

in ordine alla richiesta di formulazione di una proposta di provvedimento conclusivo della istruttoria condotta in ordine alla vicenda in esame, da sottoporre al Responsabile dell'ufficio, si conclude come di seguito.

ESAMINATO

il disposto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. riguardante la *"Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori*



*pubblici", che al comma 3 prevede che "...I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione**";*

PRESO ATTO

delle osservazioni presentate con nota prot. n. 2120 del 18.03.2020, secondo la quale, ai fini concorsuali descritti non può essere richiesta, quale requisito di accesso alla procedura, l'iscrizione all'albo professionale;

CONSIDERATO

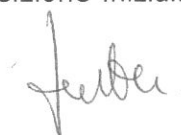
-che le deduzioni di cui alla nota prot. n. 2120/2020 denotano la presenza di una potenziale minaccia di impugnativa della procedura concorsuale in atto;

che la prospettiva di una evoluzione patologica dell'iter concorsuale necessita una attenta analisi in punto di fondatezza della pretesa palesata dall'istante, in considerazione dei primari interessi dell'amministrazione e della particolare condizione di fragilità dell'Ente, coinvolto nelle dinamiche del "doppio" stato di emergenza in atto (sisma 2016 e emergenza sanitaria covid 19);

- che il panorama normativo in essere e, soprattutto, la continua evoluzione giurisprudenziale attorno al tema dei requisiti richiedibili dagli enti per la partecipazione ad una procedura concorsuale, appare copiosa ed esposta a molteplici variabili, tutte governate da un unico denominatore: la proporzionalità dei requisiti rispetto alla figura professionale ricercata concretamente dall'ente;

-che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019, ha espressamente statuito che la scelta discrezionale nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione ad un concorso pubblico va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà; pertanto è illegittimo scegliere dei requisiti immotivatamente gravosi rispetto al posto da occupare.

- che norme di così ampia interpretazione, connesse alla discrezionalità dell'amministrazione, consentono di ritenere viziata la scelta originariamente adottata dall'Amministrazione in punto requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo professionale dei geometri come eccesso di potere nell'agire della PA e le effettive condizioni dell'ente (eccezionalmente fragile in questo momento storico e nel quale, oggi, sono impiegati non solo geometri ma responsabili di area laureati in materie tecniche di categoria D), cui si aggiunge la minaccia di una probabile impugnativa e la continua evoluzione giurisprudenziale in atto sul tema, depongono per una rivalutazione degli interessi sottesi alla procedura concorsuale, ben potendo l'amministrazione riconsiderare la posizione inizialmente assunta e procedere con un



annullamento d'ufficio, degli atti divenuti "illegittimi". Considerato che, l'art. 21 octies della l. 241/90 recita: "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza" e l'art. 21 nonies della L.241/90 recita: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*.

RILEVATO

- che *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse, che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, della L. 241/1990"* (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

- che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di revocare o annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;

PREMESSO

che fosse nella discrezionalità dell'amministrazione porre il requisito della "abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo professionale", ragioni di opportunità oggi depongono per la necessità di annullare d'ufficio in via di autotutela l'avviso concorsuale, trasformando l'iscrizione all'albo in uno dei titoli valutabili nella nuova eventuale pubblicazione.

Del resto, la necessità di un' annullamento d'ufficio in autotutela, appare tanto più evidente, laddove si consideri che per la figura professionale richiesta nel bando esiste ancora una



graduatoria attiva (seppur a tempo determinato – circostanza giustificata dall'eccezionale regime giuridico delle assunzioni ex art. 50 bis del d.l. 189/2016), recante un soggetto – geometra – idoneo.

Ne deriva che quand'anche si superasse il problema posto all'attenzione dell'ufficio con la missiva prot. n. 2120/2020, la formalizzazione di un eventuale nuovo contratto, nascente dall'approvazione della graduatoria conseguente al concorso in esame, determinerebbe una possibile nuova impugnativa della procedura, con aggravio di spese e il rischio, fondato, di inficiare il lungo percorso procedurale effettuato. Non smentisce la tesi esposta, si ripete, la natura di concorso a tempo determinato, poiché tutte le assunzioni effettuate dal comune di Accumoli (e dagli altri comuni del cratere) per l'emergenza sisma sono state formalizzate per oltre tre anni attingendo da graduatorie di idonei a tempo determinato legittimate dal d.l. 189/16.

Stante quanto sopra si propone:

- **Di annullare d'ufficio il bando recante "Avviso di selezioni con procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale – Istruttore Tecnico Geometra cat. C posizione economica C1 – con iscrizione al relativo albo professionale – per la gestione dell'emergenza sisma"** poiché la richiesta come requisito di ammissione "Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo professionale", si configura in un eccesso di potere nell'agire della PA;
- **Di estendere tali considerazioni, per analogia, alle procedure concorsuali attinenti alla copertura delle posizioni di "Istruttore Direttivo Tecnico Architetto" e di "Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere".**

Rag. Roberta Marchili

